Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	**Sentenza n. 39 dei 26/02/2014 - 06/03/2014** **Udienza pubblica del 03/12/2013**
Massima n. 1:	**Titolo:** Bilancio e contabilita' pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica - Controlli della Corte dei Conti strumentali al rispetto degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio - Strumenti di controllo della gestione volti all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e adeguamento degli ordinamenti degli enti ad autonomia differenziata e clausola di salvaguardia – Misure adottate nell'esercizio della competenza concorrente dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, opponibili anche alle autonomie speciali – Attuazione degli obiettivi di finanza pubblica scaturenti dai vincoli europei - Diversificazione tra i controlli istituiti dalle autonomie ed i controlli attribuiti alla corte dei conti per l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico – Limitazione degli spazi di autonomia regionale e provinciale in conseguenza di un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica. **Testo** Le disposizioni riguardanti il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni, i controlli sui gruppi consiliari dei consigli regionali, le modalità di adeguamento degli ordinamenti degli enti ad autonomia differenziata, i controlli esterni sugli enti locali, i controlli sulla gestione economico-finanziaria finalizzati all'applicazione della revisione della spesa pubblica degli enti locali e la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali sono contenute nel d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213). Le disposizioni impugnate dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento (artt. 1, commi da 1 a 12 e 16, 3, comma 1, lett. e), 6 e 11- bis) sono riconducibili all'ambito materiale dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), nel quale spetta al legislatore statale porre i principi fondamentali di riferimento. L'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ha posto l'obbligo per

	gli Stati membri di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale. A tali vincoli si riporta la normativa nazionale sul patto di stabilità interno, che coinvolge Regioni ed enti locali nella realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica scaturenti dai richiamati vincoli europei. Dal rispetto dei vincoli europei deriva la distinzione tra i controlli di regolarità e legittimità contabile attribuiti alla Corte dei conti per prevenire gli squilibri di bilancio, mentre i controlli istituiti dalle autonomie speciali sulla contabilità degli enti territoriali e sulla finanza pubblica di interesse regionale sono nell'interesse della Regione e delle Province autonome. Inoltre, la Corte dei conti può svolgere qualsiasi altra forma di controllo, purché di fondamento costituzionale. Le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome possono essere parzialmente limitate a seguito di intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica, nell'ambito di una materia di tipo concorrente.
Massima n. 2:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Generale clausola di salvaguardia per gli enti ad autonomia speciale, secondo cui "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione" - Dedotta inidoneità della clausola a salvaguardare realmente la particolare autonomia delle Regioni ricorrenti - Dedotta violazione del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Erroneo presupposto interpretativo - Attuazione delle disposizioni nelle forme stabilite dagli statuti speciali e relative norme di attuazione - Non fondatezza della questione. **Testo** Viene dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11- bis del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - in riferimento agli artt. 3, 116, 117, 118 e 119 Cost., al principio di ragionevolezza, agli artt. 4, numeri 1) e 1- bis), 12, 13, 19, 41 e 65 dello statuto friulano e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 33, 34, 35, 46, 50 e 54 dello statuto sardo - in quanto stabilirebbe che l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge avvenga anche nel caso in cui le stesse contrastino con gli statuti delle ricorrenti o con le relative norme di attuazione, con consequenziale inidoneità della censurata clausola di salvaguardia a tutelare effettivamente le autonomie speciali. Infatti, la norma de qua prevede l'inapplicabilità delle disposizioni del decreto-legge agli enti ad autonomia speciale, fatta eccezione per i soli casi in cui singole disposizioni prevedano espressamente in senso contrario. Tale interpretazione esclude l'imposizione alle ricorrenti di attuare disposizioni che contrastino con i loro statuti o con le relative norme di attuazione.

NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 11 bis; legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 3 Costituzione art. 116 Costituzione art. 117 Costituzione art. 118 Costituzione art. 119 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 n. 1 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 n. 1-bis statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 12 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 13 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 19 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 41 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 65 statuto regione Sardegna art. 3 statuto regione Sardegna art. 4 statuto regione Sardegna art. 5 statuto regione Sardegna art. 6 statuto regione Sardegna art. 7 statuto regione Sardegna art. 8 statuto regione Sardegna art. 15 statuto regione Sardegna art. 16 statuto regione Sardegna art. 19 statuto regione Sardegna art. 33 statuto regione Sardegna art. 34 statuto regione Sardegna art. 35 statuto regione Sardegna art. 46 statuto regione Sardegna art. 50 statuto regione Sardegna art. 54
Massima n. 3:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Provincia di Trento - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Norme per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Ipotesi che "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" - Mancata impugnazione delle altre disposizioni contenute nell'art.1 - Inammissibilità della questione. **Testo** Viene dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213) – proposta dalla Provincia

	autonoma di Trento in riferimento alle proprie prerogative costituzionali ed ai principi riguardanti la disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti ad autonomia differenziata - il quale suppone che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni del citato art. 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto. Difatti, una norma che impone a un ente di adeguare il proprio ordinamento ad altre disposizioni può essere lesiva delle attribuzioni di quell'ente solo in quanto lo siano le altre disposizioni alle quali esso si deve adeguare. La ricorrente avrebbe dovuto impugnarlo unitamente agli altri commi dello stesso articolo ai quali il comma 16 le imponeva di adeguarsi.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 16 ; legge 07/12/2012 n. 213
Massima n. 4:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Sardegna - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Norme per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Dedotta istituzione di "un nuovo controllo preventivo e successivo di legittimità sul bilancio" suscettibile di portare a "gravi conseguenze di contenuto sostanzialmente sanzionatorio" - Dedotta lesione dell'autonomia finanziaria - Censura generica su disposizioni relative ai controlli della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria delle Regioni- Inammissibilità della questione di natura non omogenea sotto svariati profili. **Testo** Viene dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 119 Cost., 7 e 8 dello statuto sardo, in quanto, al fine di sottolineare la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria regionale, avrebbe previsto un nuovo controllo preventivo e successivo di legittimità sul bilancio, che potrebbe limitare l'effettiva autonomia delle scelte della Regione. Infatti, la ricorrente ha censurato in maniera generica i predetti commi senza specificare né quali di essi abbiano previsto tali controlli né come contrastino con i parametri statutari e costituzionali invocati.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 1 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 2 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 3 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 4

	decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 5 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 6 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 7 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 8 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 119 statuto regione Sardegna art. 7 statuto regione Sardegna art. 8
Massima n. 5:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Sardegna - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Norme per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Dichiarata lesione della autonomia finanziaria che si traduce anche nella violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Generica censura su norme che prevedono controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, eterogenei quanto all'oggetto, al parametro e all'esito, senza indicazione della violazione dei parametri invocati - Inammissibilità della questione. **Testo** Viene dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto stabilisce il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni. La ricorrente ha infatti censurato in maniera generica i predetti commi senza specificare né quali di essi abbiano previsto tali controlli né come contrastino con i parametri statutari e costituzionali invocati.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 1 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 2 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 3 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 4 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 5 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 6 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 7 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 8

	legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 117 co. 3
Massima n. 6:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Sardegna - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Norme per la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Dedotto inserimento da parte dello Stato di nuove forme di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Regione, senza procedure di modificazione dello statuto o di adozione delle norme di attuazione - Insussistenza - Natura di principio fondamentale delle norme impugnate in materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica", valevole nell'intero territorio nazionale - Competenza dello Stato a prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali - Non fondatezza della questione. **Testo** Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 119 Cost., 54 e 56 dello statuto sardo, in combinato disposto con gli artt. 10 del d.P.R. n. 902 del 1978 e 116 Cost., in quanto, potenziando le attribuzioni della Corte dei conti, avrebbe inserito unilateralmente nuove forme di controllo sulla gestione finanziaria della Regione, senza procedure di modificazione dello statuto o di adozione delle norme di attuazione. Le disposizioni censurate, che mirano a rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, si pongono nell'ambito materiale di legislazione concorrente della «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.), nel quale spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, opponibili anche agli enti ad autonomia differenziata, la cui finanza è parte della finanza pubblica allargata. Quindi, dette attribuzioni debbono imporsi nell'intero territorio nazionale, senza i limiti dell'autonomia speciale. Pertanto, lo Stato, nell'esercizio della propria competenza a dettare i principi fondamentali nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», può stabilire forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Peraltro, nella fattispecie, non si individua alcun contrasto con la normativa statutaria o di attuazione degli statuti.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 1 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 2

	decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 3 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 4 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 5 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 6 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 7 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 8 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 116 Costituzione art. 119 statuto regione Sardegna art. 54 statuto regione Sardegna art. 56 **Altri parametri e norme interposte** decreto del Presidente della Repubblica 16/01/1978 n. 21 art. 10
Massima n. 7:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Norme per la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Introduzione della relazione semestrale della sezione regionale della Corte dei conti ai consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri - Dedotta violazione dell'autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale, nel quale sono compiutamente indicati i controlli attribuiti alla Corte dei conti nell'ordinamento della Regione - Insussistenza - Fondamento costituzionale dello strumento che ha la funzione di prevenire squilibri di bilancio- Non fondatezza della questione. **Testo** Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 116 Cost., al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano, nonché all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975 - dell'art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale istituisce la relazione semestrale della sezione regionale della Corte dei conti ai consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. L'istituto disciplinato dalla norma impugnata ha fondamento costituzionale e natura collaborativa, risultando funzionale anche nella prospettiva dell'attivazione di processi di "autocorrezione" nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative e per prevenire squilibri di bilancio.

NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 2 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 116 statuto regione Friuli Venezia Giulia Titolo IV statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 65 **Altri parametri e norme interposte** decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1975 n. 902 art. 33
Massima n. 8:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Norme per il raffoirzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Introduzione di una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale – Obbligo di considerare anche le partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale, ai fini della verifica - Dedotta invasione di un ambito riservato alla normativa di attuazione dello statuto speciale - Dedotta natura coercitiva del controllo - Insussistenza - Natura di principio fondamentale delle attribuzioni della Corte dei Conti in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica" – Previsione che lo Stato possa prevedere ulteriori forme di controllo della Corte dei conti rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali - Controllo di natura collaborativa - Non fondatezza delle questioni. **Testo** Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 116 Cost., al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano ed all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975 - dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), i quali, rispettivamente, istituiscono una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN), e stabiliscono che tali rendiconti tengano altresì conto delle partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione. Lo Stato può prevedere, nell'esercizio della propria potestà legislativa concorrente in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica»

	ulteriori forme di controllo della Corte dei conti rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Nella specie, tale limite non risulta superato, visto che il controllo successivo sulla gestione finanziaria regionale si pone su un piano nettamente distinto rispetto sia al controllo sulla gestione sia al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione. Il controllo sui bilanci e sui rendiconti delle Regioni e degli enti del SSN serve per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, per l'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, Cost., e per la sostenibilità dell'indebitamento. Tale esame mira a rilevare eventuali disfunzioni eventualmente rilevate ma non comporta alcuna coercizione dell'attività dell'ente controllato.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 3 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 4 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 116 statuto regione Friuli Venezia Giulia Titolo IV statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 65 **Altri parametri e norme interposte** decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1975 n. 902 art. 33
Massima n. 9:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Introduzione di una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale - Considerazione anche delle partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale, ai fini della verifica - Dichiarata ingerenza della competenza della Corte costituzionale quale unico organo titolare del sindacato di costituzionalità delle leggi regionali - Insussistenza - Controllo collaborativo volto alla semplice segnalazione di disfunzioni - Non fondatezza delle questioni. **Testo** Sono dicharate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 127 e 134 Cost. - dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in

	materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), i quali, rispettivamente, istituiscono una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN), e stabiliscono che tali rendiconti tengano altresì in considerazione le partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione. Le norme oggetto di censura, che prevedono un esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni, hanno lo scopo di segnalare eventuali disfunzioni rilevate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Pertanto, gli impugnati commi 3 e 4, non introducono un sindacato di legittimità delle leggi di approvazione dei bilanci regionali idoneo ad alterare il regime del controllo di costituzionalità delle leggi regionali definito dagli artt. 127 e 134 Cost. e le competenze della Corte costituzionale.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 3 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 4 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 127 Costituzione art. 134
Massima n. 10:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Norme per la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi delle Regioni - Esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 – Verifica di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno – Derivante «obbligo» per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Mancata realizzazione dei programmi di spesa in caso di accertata mancata di copertura - Violazione della potestà legislativa regionale - Istituzione di un sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi regionali di approvazione dei bilanci e dei rendiconti - Illegittimità costituzionale in parte qua – Dichiarazione effettuata in relazione a parametro costituzionale - Efficacia nei confronti di tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Assorbimento di ulteriori questioni.

	Testo Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per lesione dei parametri costituzionali e statutari posti a garanzia della potestà legislativa regionale, l'art. 1, comma 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni. Il predetto comma regola gli interventi che gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti devono adottare in seguito al giudizio operato dalla magistratura contabile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4. In particolare, dalla pronuncia di accertamento adottata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti deriva l'obbligo per le amministrazioni interessate di assumere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tuttavia, le funzioni di controllo della Corte dei conti non possono vincolare il contenuto degli atti legislativi o privarli dei loro effetti né ledere la potestà legislativa regionale, bensì verificare il rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, Cost., della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Il giudizio in esame si configura quindi, come un sindacato di legittimità costituzionale delle leggi regionali di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, che illegittimamente si aggiunge a quello effettuato dalla Corte costituzionale, alla quale l'art. 134 Cost. affida in via esclusiva il compito di garantire la legittimità costituzionale della legislazione (anche regionale) attraverso pronunce idonee a determinare la cessazione dell'efficacia giuridica delle leggi dichiarate illegittime. La dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata, ha efficacia per tutte le Regioni, a statuto ordinario e speciale, nonché per le Province autonome di Trento e di Bolzano (le ulteriori questioni sono assorbite).
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 7 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 4 Costituzione art. 127 Costituzione art. 134 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 3 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 5 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 6 statuto regione Sardegna art. 3

	statuto regione Sardegna art. 4 statuto regione Sardegna art. 5 statuto regione Sardegna art. 6 Costituzione art. 24 Costituzione art. 113 Costituzione art. 116 Costituzione art. 117 Costituzione art. 118 Costituzione art. 119 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10 statuto regione Sardegna art. 7 statuto regione Sardegna art. 8 statuto regione Sardegna art. 54 statuto regione Sardegna art. 56
Massima n. 11:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Norme per la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale - Risultato dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 - Valutazione di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme volte a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - Derivante «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adozione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, dei «provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Impossibilità di realizzazione, in caso di inadempienza, dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria - Dichiarata preclusione per lo Stato di prevedere controlli diversi da quelli definiti dalla vigente normativa di attuazione statutaria - Insussistenza - Regolamentazione costituente principio fondamentale nella materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica", valevole nell'intero territorio nazionale - Previsione di ulteriori forme di controllo, da parte dello Stato, sulla Corte dei conti rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali - Non fondatezza della questione. **Testo** Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 116 e 117, terzo comma, Cost., al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano ed all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, per

	la parte riguardante il controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN). Il comma censurato regolamenta gli interventi che gli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti sono tenuti ad adottare in seguito al giudizio operato dalla magistratura contabile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 nonché le conseguenze della mancata adozione degli stessi. In particolare, dalla pronuncia di accertamento adottata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti deriva l'obbligo per le amministrazioni interessate di assumere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, i provvedimenti necessari per la rimozione delle irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Dalla verifica negativa della sezione regionale di controllo consegue la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali fosse accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Infatti, lo Stato, al fine di realizzare interessi costituzionalmente protetti, può prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, tranne in caso di contrasto con le fonti di autonomia. Nella fattispecie, tale contrasto è insussistente, poiché il controllo successivo sulla gestione finanziaria degli enti del SSN si pone su un piano distinto rispetto sia al controllo sulla gestione sia al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 7 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 116 Costituzione art. 117 co. 3 statuto regione Friuli Venezia Giulia Titolo IV statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 65 **Altri parametri e norme interposte** decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1975 n. 902 art. 33
Massima n. 12:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Norme per la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale - Risultato dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 - Constatazione di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme volte a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno – Derivante

	«obbligo», per le amministrazioni interessate, di adozione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, dei «provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Impossibilità di realizzazione, in caso di inadempienza, dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria - Dedotta natura coercitiva del controllo, avente conseguenze sanzionatorie e repressive - Insussistenza – Regolamentazione per la tutela degli equilibri di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'interesse della legalità costituzionale-finanziaria e dell'unità economica della Repubblica, nel rispetto dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea - Non fondatezza delle questioni. **Testo** Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento agli artt. 116, 117, 118 e 119 Cost., al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano, all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975 ed agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54 e 56 dello statuto sardo, relativamente alla parte del controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN). Il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti del SSN afferisce alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità, e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di misure correttive per assicurare l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. L'impugnato comma 7 ha previsto che l'accertamento, da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti, delle carenze di maggiore gravità (squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno), obbliga l'ente controllato di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia, i provvedimenti di modificazione del bilancio o del rendiconto necessari per la rimozione delle irregolarità e il ripristino degli equilibri di bilancio. L'inosservanza di detto obbligo, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, impedisce l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata rilevata la mancata copertura o l'insussistenza della sostenibilità finanziaria. Gli esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti degli enti del SSN sono finalizzati ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio, pur comportando una limitazione dell'autonomia dei predetti enti. La ragionevolezza degli esiti del controllo finanziario della Corte dei conti sui bilanci degli enti del SSN comporta l'infondatezza delle doglianze avanzate dalle ricorrenti.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 7

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074 936 - fax 091.7074827 - e.mail : beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

	legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 116 Costituzione art. 117 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 4 Costituzione art. 118 Costituzione art. 119 statuto regione Friuli Venezia Giulia Titolo IV statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 65 statuto regione Sardegna art. 3 statuto regione Sardegna art. 4 statuto regione Sardegna art. 5 statuto regione Sardegna art. 6 statuto regione Sardegna art. 7 statuto regione Sardegna art. 8 statuto regione Sardegna art. 54 statuto regione Sardegna art. 56 **Altri parametri e norme interposte** decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1975 n. 902 art. 33
Massima n. 13:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Sardegna - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Norme per la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale - Risultati dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 - Verifica di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - Derivante «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adozione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, dei «provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Impossibilità di realizzazione, in caso di inadempienza, dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria - Dedotta natura di norma di dettaglio della disposizione censurata – Dedotta violazione della competenza legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Regolamentazione degli effetti delle pronunce della Corte dei conti a conclusione del giudizio di controllo - Non fondatezza della questione. **Testo** Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

	comma 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., relativamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN). Il comma censurato regolamenta gli interventi che i predetti enti, assoggettati al controllo della Corte dei conti, devono adottare in seguito al giudizio operato dalla magistratura contabile, ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, nonché le conseguenze della mancata adozione. In particolare, dall'adozione della pronuncia di accertamento consegue l'obbligo per le amministrazioni interessate di porre in essere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. L'inosservanza di detto obbligo, impedisce l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata rilevata la mancata copertura o l'insussistenza della sostenibilità finanziaria. Gli esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti degli enti del SSN sono finalizzati ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio, pur comportando una limitazione dell'autonomia dei predetti enti. Difatti il legislatore statale può prevedere forme di controllo finanziario della Corte dei conti sugli enti territoriali e sugli enti del SSN in quanto la Corte dei conti è un organo che appartiene all'ordinamento statale e il contenuto e gli effetti delle sue pronunce non possono essere disciplinati dal legislatore regionale. L'impugnato comma 7, pertanto, stabilendo gli esiti del controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti del SSN, costituisce un principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica».
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 7 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 117 co. 3
Massima n. 14:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Norme per la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale - Risultati dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 - Verifica di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno – Derivante «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adozione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, dei «provvedimenti idonei a

	rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Impossibilità di realizzazione, in caso di inadempienza, dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria - Ritenuta assenza di strumenti di tutela giurisdizionale avverso le pronunce della Corte dei conti di accertamento delle irregolarità e di verifica negativa dei provvedimenti regionali - Dedotta violazione del diritto di agire in giudizio - Insussistenza - Non fondatezza della questione. **Testo** Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., relativamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN). Il comma censurato regolamenta gli interventi che i predetti enti, assoggettati al controllo della Corte dei conti, sono tenuti a porre in essere in seguito al giudizio operato dalla magistratura contabile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 nonché le conseguenze della mancata adozione degli stessi. In particolare, dall'adozione della pronuncia di accertamento consegue l'obbligo per le amministrazioni interessate di porre in essere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. L'inosservanza di detto obbligo, impedisce l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata rilevata la mancata copertura o l'insussistenza della sostenibilità finanziaria. La norma de qua ha attribuito alle pronunce di accertamento delle sezioni regionali di controllo effetti imperativi nei riguardi degli enti del SSN e, nel caso di inosservanza degli obblighi imposti, effetti inibitori dell'azione amministrativa degli stessi enti. Si discute non già l'an, ma soltanto il quomodo di tale tutela. L'individuazione della stessa costituisce un problema interpretativo della normativa vigente, la cui risoluzione supera l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale. La disposizione impugnata non comporta alcun vulnus al diritto di agire in giudizio, da ritenere, invece, garantito.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 7 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 24 Costituzione art. 113
Massima n. 15:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti

	territoriali - Norme per la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale - Valutazione, ai fini della verifica, anche delle partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale - Dedotta violazione della potestà legislativa primaria nella materia dell'ordinamento degli uffici, comprensiva della contabilità regionale, ovvero della competenza legislativa regionale residuale - Insussistenza - Censura rivolta verso disposizione costituente norma di principio in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica, opponibile anche al legislatore dotato di autonomia speciale - Non fondatezza della questione. **Testo** Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 117, quarto comma, Cost. e 4, numero 1), dello statuto friulano - dell'art. 1, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale prevede che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai fini della verifica sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN), considerino anche le partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione, nonché i risultati definitivi della gestione degli enti del SSN. Le disposizioni dell'art. 1 del d.l. in esame rappresentano norme di principio in materia di «armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica», opponibili anche al legislatore dotato di autonomia particolare. Tali norme di principio stabiliscono che le introdotte verifiche sui rendiconti includano anche le partecipazioni in società controllate che gestiscono servizi pubblici per la collettività regionale e servizi strumentali alla Regione, senza che ciò comporti ingerenza nell'ambito di competenza riservato alla potestà legislativa primaria della Regione. Tali principi sono funzionali a garantire l'armonizzazione dei bilanci e dei conti degli enti territoriali che trovano origine nel titolo competenziale individuato dall'art. 117, terzo comma, Cost., e sono pertanto opponibili anche al legislatore dotato di autonomia particolare. Tale armonizzazione risulta altresì funzionale a garantire il raffronto tra i bilanci pubblici degli enti territoriali, specie per prevenire squilibri di bilancio in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost. e assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica cui partecipano anche le autonomie speciali.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 4 legge 07/12/2012 n. 213

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074 936 - fax 091.7074827 - e.mail : beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

	Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 4 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 n. 1
Massima n. 16:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Norme per la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Ipotesi di parifica del rendiconto generale della Regione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli artt. 39 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti - Dedotta violazione dell'autonomia regionale - Insussistenza - Insussistenza di un obbligo di adeguamento da parte delle Regioni ricorrenti che hanno già introdotto un modulo procedimentale sostanzialmente analogo a quello contenuto nella disposizione censurata - Non fondatezza della questione. **Testo** Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116 e 119 Cost., al Titolo IV dello statuto friulano, agli artt. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, 7 e 8 dello statuto sardo e 10 del d.P.R. n. 21 del 1978 - dell'art. 1, comma 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale stabilisce che il rendiconto generale della Regione sia parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli artt. 39 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il r.d. n. 1214 del 1934. Difatti, già le Regioni ricorrenti hanno utilizzato un modulo procedimentale sostanzialmente analogo a quello introdotto dalla norma in esame. Quindi, nei confronti delle ricorrenti non sussiste alcun obbligo di adeguamento alla censurata disposizione.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 5 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 116 Costituzione art. 119 statuto regione Friuli Venezia Giulia Titolo IV statuto regione Sardegna art. 7 statuto regione Sardegna art. 8 **Altri parametri e norme interposte** decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1975 n. 902 art. 33 decreto del Presidente della Repubblica 16/01/1978 n. 21 art. 10

Massima n. 17:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Norme per la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Ipotesi che "il Presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e che "la relazione è, altresì, inviata al presidente del consiglio regionale" - Dedotta lesione della competenza legislativa statutaria in materia di ordinamento degli uffici - Dedotta lesione dell'autonomia organizzativa regionale - Insussistenza - Relazione annuale del Presidente alla Regione disciplinata dalle linee guida secondo interpretazione della norma censurata - Non fondatezza delle questioni. **Testo** Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4, numero 1), dello statuto friulano e 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975 - dell'art. 1, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale stabilisce che il Presidente della Regione trasmetta ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione (inviata anche al Presidente del Consiglio regionale) riguardante la regolarità della gestione e l'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto. E' stata data attuazione dell'impugnato comma 6 con la delibera della Corte dei conti, sezione delle autonomie, n. 5 dell'11 febbraio 2013, recante «Linee guida per la relazione annuale del Presidente della regione sulla regolarità della gestione, sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni». Pertanto, la disposizione censurata deve essere intesa nel senso che le "Linee guida" non riguardano il sistema dei controlli interni, ma la relazione annuale del Presidente della Regione che mira a garantire il raccordo tra controlli interni ed esterni, finalizzati ad assicurare il rispetto dei parametri costituzionali e di quelli posti dal diritto dell'Unione europea, estensibili anche alle autonomie speciali.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 6 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 n. 1

	Altri parametri e norme interposte decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1975 n. 902 art. 33 co. 1
Massima n. 18:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Sardegna - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Norme per la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Ipotesi che le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti siano "trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza" – Dedotta lesione dell'autonomia regionale - Genericità dei motivi non supportati da adeguata motivazione - Inammissibilità della questione. **Testo** Viene dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 1, comma 8, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale stabilisce che le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti siano trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza. I motivi della censura sono generici e non sufficientemente argomentati, visto che la ricorrente non indica le determinazioni di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze di cui si duole e le dichiarate conseguenze sanzionatorie e repressive che sarebbero lesive dell'autonomia regionale.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 8 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 117 Costituzione art. 119 statuto regione Sardegna art. 3 statuto regione Sardegna art. 4 statuto regione Sardegna art. 5 statuto regione Sardegna art. 6 statuto regione Sardegna art. 7 statuto regione Sardegna art. 8
Massima n. 19:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Norme per la partecipazione della Corte dei conti al

	controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedure di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali – Regolamentazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari e della relativa articolazione, con previsione che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, recepite con d.P.C.m. 21 dicembre 2012, al fine della rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità – Dichiarata lesione dell'autonomia regionale, di cui il consiglio costituisce la principale espressione rappresentativa - Insussistenza - Controlli esterni e di natura documentale non lesivi dell'autonomia politica - Non fondatezza delle questioni. **Testo** Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, terzo comma, 119 e 127 Cost., 16, 18 e 21 dello statuto friulano, 5 della legge statutaria friulana n. 17 del 2007, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 33, 54 e 56 dello statuto sardo e 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978 - dell'art. 1, comma 9, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale regolamenta il rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali e la relativa articolazione, stabilendo che ciascun gruppo approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con d.P.C.m. 21 dicembre 2012, al fine della rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità. Il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari è parte integrante del rendiconto regionale, in quanto le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono corrispondere con le risultanze del bilancio regionale. Tale analisi documentale obbligatoria, pur non entrando nel merito dell'utilizzo delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. La revisione della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi un controllo documentale, che non riguarda le scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 9 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 116 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 119 Costituzione art. 127 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 16 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 18

	statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 21 statuto regione Sardegna art. 3 statuto regione Sardegna art. 4 statuto regione Sardegna art. 5 statuto regione Sardegna art. 6 statuto regione Sardegna art. 7 statuto regione Sardegna art. 8 statuto regione Sardegna art. 15 statuto regione Sardegna art. 19 statuto regione Sardegna art. 26 statuto regione Sardegna art. 33 statuto regione Sardegna art. 54 statuto regione Sardegna art. 56 **Altri parametri e norme interposte** legge regionale Friuli-Venezia Giulia 18/06/2007 n. 17 decreto del Presidente della Repubblica 16/01/1978 n. 21 art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 16/01/1978 n. 21 art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 16/01/1978 n. 21 art. 5
Massima n. 20:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia -Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Norme per la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedure di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Regolamentazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari e della relativa articolazione, con previsione che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, recepite con d.P.C.m. 21 dicembre 2012, al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità - Dichiarata violazione del "divieto di fonti secondarie statali nelle materie regionali" - Insussistenza - D.P.C.m. privo di contenuto normativo, avente lo scopo di indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare le esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari - Non fondatezza della questione. **Testo** Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto, per la disciplina del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali, demanda la determinazione della relativa struttura a "Linee guida", deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

	Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con d.P.C.m.. La norma impugnata ha avuto attuazione con il d.P.C.m. 21 dicembre 2012, il quale si limita ad indicare i criteri e le regole tecniche per garantire la redazione uniforme dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari. L'armonizzazione della redazione dei documenti contabili è strumentale per la corretta raffrontabilità dei conti; in particolare, la codificazione di parametri standardizzati serve a consolidare, sotto il profilo contabile, le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente, così da avere dati finanziari complessivi e comparativi attendibili e validi strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 9 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 117 co. 6
Massima n. 21:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Norme per la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedure di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Assegnazione di competenze al Presidente della Giunta regionale circa la trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Mutamento del rapporto intercorrente tra il Presidente e il Consiglio regionale, come previsto nelle rispettive discipline statutarie - Esigenza di eliminare dal primo periodo del comma censurato le parole "che lo trasmette al presidente della Regione" - Esigenza di eliminare dal secondo periodo del comma censurato le parole "al presidente della regione per il successivo inoltro" - Illegittimità costituzionale parziale . **Testo** Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 12 dello statuto friulano, 15 e 35 dello statuto sardo, il primo periodo del comma 10 dell'art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), relativamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione» ed il secondo periodo del medesimo comma, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro». Il comma impugnato conferisce funzioni al Presidente della Giunta regionale circa la trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, in violazione degli evocati parametri statutari, poiché il legislatore statale non può individuare l'organo della Regione

	titolare di determinate funzioni, ancorché, nel caso in esame, al solo fine di raccolta e trasmissione degli atti in parola. Da ciò consegue l'illegittimità costituzionale parziale del primo periodo del comma 10, nella parte in cui suppone il coinvolgimento del Presidente della Giunta nella procedura relativa alla trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; e del secondo periodo, nella parte in cui suppone il coinvolgimento del Presidente della Giunta nella procedura di trasmissione delle delibere riguardanti i controlli effettuati dal giudice contabile sui gruppi consiliari, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro».
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 10 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 10 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 12 statuto regione Sardegna art. 15 statuto regione Sardegna art. 35
Massima n. 22:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Norme per la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedure di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Presidente della Giunta quale destinatario di eventuali rilievi formulati dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti in esito ai riscontri sui rendiconti dei gruppi consiliari - Sussistenza del nesso di ausiliarietà della Corte dei conti, specie nell'esercizio delle funzioni di "controllo referto", nei confronti delle assemblee elettive, anche in specifico riferimento alle autonomie speciali – Esigenza di sostituire le parole "presidente della Regione" con le parole "presidente del consiglio regionale" - Illegittimità costituzionale parziale . **Testo** Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 12 dello statuto friulano, 15 e 35 dello statuto sardo, il primo periodo del comma 11 dell'art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui, nell'individuare il destinatario degli eventuali rilievi formulati dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti in esito ai riscontri sui rendiconti dei gruppi consiliari, stabilisce «il presidente della regione», anziché «il presidente del consiglio regionale». Infatti, il Presidente del Consiglio regionale viene individuato, dagli evocati

	parametri statutari, quale unico organo legittimato alla rappresentanza dell'assemblea elettiva e garante dell'autonomia consiliare. Inoltre, per costante giurisprudenza costituzionale, la Corte dei conti svolge funzioni di "controllo referto", nei confronti delle assemblee elettive e delle autonomie speciali. Pertanto, il legislatore statale può individuare il Presidente del Consiglio regionale quale organo titolare di funzioni relative alla trasmissione del rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 11 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 12 statuto regione Sardegna art. 15 statuto regione Sardegna art. 35
Massima n. 23:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Norme per la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedure di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Regolamentazione delle modalità di svolgimento dei controlli della sezione regionale sui rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari - Dedotta lesione dell'autonomia regionale - Insussistenza - Controllo di natura meramente documentale - Non fondatezza della questione. **Testo** Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, terzo comma, 119 e 127 Cost., 16, 18 e 21 dello statuto friulano, 5 della legge statutaria friulana n. 17 del 2007, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 33, 54 e 56 dello statuto sardo e 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978 - dell'art. 1, comma 11, primo e secondo periodo, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che regola le modalità di svolgimento dei controlli della sezione regionale della Corte dei conti sui rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari. Infatti, al giudice contabile è riconducibile anche il controllo meramente documentale sui rendiconti dei gruppi consiliari in considerazione del carattere collaborativo della sua attività.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 11 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 11 legge 07/12/2012 n. 213

	Parametri costituzionali Costituzione art. 116 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 119 Costituzione art. 127 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 16 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 18 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 21 statuto regione Sardegna art. 3 statuto regione Sardegna art. 4 statuto regione Sardegna art. 5 statuto regione Sardegna art. 6 statuto regione Sardegna art. 7 statuto regione Sardegna art. 8 statuto regione Sardegna art. 15 statuto regione Sardegna art. 19 statuto regione Sardegna art. 26 statuto regione Sardegna art. 33 statuto regione Sardegna art. 54 statuto regione Sardegna art. 56 **Altri parametri e norme interposte** legge regionale Friuli-Venezia Giulia 18/06/2007 n. 17 art. 5 decreto del Presidente della Repubblica 16/01/1978 n. 21 art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 16/01/1978 n. 21 art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 16/01/1978 n. 21 art. 5
Massima n. 24:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Norme per la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedure di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti - Dedotta lesione dell'autonomia regionale - Insussistenza - Principio generale delle norme di contabilità pubblica - Non fondatezza della questione. **Testo** Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, terzo comma, 119 e 127 Cost., 16, 18 e 21 dello statuto friulano, 5 della legge statutaria friulana n. 17 del 2007, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 33, 54 e 56 dello statuto sardo e 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978 - dell'art. 1, comma 11, ultimo periodo, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui prevede

	l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari. L'obbligo di restituzione, non solo è principio generale delle norme di contabilità pubblica, ma è correlato al dovere di rendiconto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari. Ne consegue che l'obbligo di restituzione sia causa delle riscontrate irregolarità e risulta riconducibile alla procedura di controllo legittimamente istituita dal legislatore.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 11 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 116 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 119 Costituzione art. 127 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 16 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 18 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 21 statuto regione Sardegna art. 3 statuto regione Sardegna art. 4 statuto regione Sardegna art. 5 statuto regione Sardegna art. 6 statuto regione Sardegna art. 7 statuto regione Sardegna art. 8 statuto regione Sardegna art. 15 statuto regione Sardegna art. 19 statuto regione Sardegna art. 26 statuto regione Sardegna art. 33 statuto regione Sardegna art. 54 statuto regione Sardegna art. 56 **Altri parametri e norme interposte** legge regionale Friuli-Venezia Giulia 18/06/2007 n. 17 art. 5 decreto del Presidente della Repubblica 16/01/1978 n. 21 art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 16/01/1978 n. 21 art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 16/01/1978 n. 21 art. 5
Massima n. 25:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Norme per la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedure di controllo sui

	gruppi consiliari dei consigli regionali – Ipotesi che, in caso di riscontrate irregolarità da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il gruppo consiliare che non regolarizzi il rendiconto entro il termine fissato decada, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale - Sanzione ex lege che può pregiudicare il normale funzionamento dell'assemblea regionale - Lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni - Illegittimità costituzionale - Dichiarazione effettuata in relazione a parametri costituzionali - Efficacia nei confronti di tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Assorbimento di ulteriori questioni. **Testo** Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 119 Cost., l'art. 1, comma 11, terzo periodo, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale stabilisce che, in caso di riscontrate irregolarità da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il gruppo consiliare che non regolarizzi il rendiconto entro il termine fissato decada, per l'anno in corso (quindi per l'esercizio successivo a quello rendicontato), dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. Tale disposizione introduce una misura repressiva a forte carattere sanzionatorio che consegue ex lege, senza gradazione della sanzione stessa in ragione del vizio riscontrato nel rendiconto, né possibilità di adozione, da parte degli organi controllati, di misure correttive. La norma impugnata, introducendo una sanzione che preclude qualsiasi finanziamento e rischia potenzialmente di compromettere le funzioni pubbliche dei gruppi consiliari, può pregiudicare il normale funzionamento dell'assemblea regionale stessa, anche per marginali irregolarità contabili e in assenza di un utilizzo scorretto dei contributi assegnati. La dichiarazione di illegittimità, basata sulla violazione di disposizioni della Costituzione, ha efficacia con riguardo all'applicazione della norma in esame a tutte le Regioni, a statuto ordinario e speciale, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano (le ulteriori questioni sono assorbite).
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 11 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 117 Costituzione art. 119
Massima n. 26:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Norme per la partecipazione della Corte dei conti al

	controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Procedure di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti - Dichiarazione di illegittimità costituzionale del terzo periodo del censurato comma 11 – Obbligo consequenziale di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate conseguente non alla «decadenza di cui al presente comma», ma all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11 - Illegittimità costituzionale parziale - Dichiarazione effettuata in relazione a parametri costituzionali - Efficacia nei confronti di tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Assorbimento di ulteriori questioni. **Testo** Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 119 Cost., l'art. 1, comma 11, quarto periodo, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui stabilisce che l'obbligo del gruppo consiliare di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11. Tale dichiarazione deriva dalla ritenuta incostituzionalità della sanzione di decadenza dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale nell'esercizio successivo a quello rendicontato, prevista a carico del gruppo consiliare che non abbia regolarizzato il rendiconto in caso di irregolarità riscontrate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La violazione di disposizioni della Costituzione ha efficacia con riguardo all'applicazione della norma in esame a tutte le Regioni, a statuto ordinario e speciale, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano (le ulteriori questioni sono assorbite).
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 11 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 117 Costituzione art. 119
Massima n. 27:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Norme per la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Procedure di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Decadenza e obbligo di restituzione delle

	somme ricevute "di cui al comma 11", in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti - Dichiarazione di illegittimità costituzionale del terzo periodo del censurato comma 11 – Sostituzione consequenziale della locuzione "La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono" con la locuzione "L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue" - Illegittimità costituzionale parziale - Dichiarazione effettuata in relazione a parametri costituzionali - Efficacia nei confronti di tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Assorbimento di ulteriori questioni. **Testo** Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 119 Cost., l'art. 1, comma 12, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), dove è previsto che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono», anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue». Tale dichiarazione è conseguente alla ritenuta incostituzionalità della sanzione di decadenza dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale nell'esercizio successivo a quello rendicontato, stabilita a carico del gruppo consiliare che non abbia regolarizzato il rendiconto in caso di irregolarità riscontrate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La violazione di disposizioni della Costituzione è efficace con riguardo all'applicazione della norma in esame a tutte le Regioni, a statuto ordinario e speciale, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano (le ulteriori questioni sono assorbite).
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 12 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 117 Costituzione art. 119
Massima n. 28:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Norme per la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Procedure di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Dedotta lesione dell'autonomia del consiglio regionale e dei gruppi consiliari, sotto il profilo della mancanza di idonei strumenti di tutela giurisdizionale contro la comunicazione di irregolarità e la delibera di non regolarità, e la conseguente decadenza dal diritto all'erogazione del contributo -

	Insussistenza – Impossibile interpretazione della norma come lesiva del diritto di agire in giudizio - Non fondatezza della questione. **Testo** Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 11 e 12, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., in quanto, nella regolamentazione dei gruppi consiliari dei consigli regionali, non assicurerebbe validi strumenti di tutela giurisdizionale contro la comunicazione di irregolarità e la delibera di irregolarità del rendiconto del gruppo, e la relativa decadenza dal diritto all'erogazione del contributo a carico del bilancio del consiglio. Infatti, l'eventuale pregiudizio arrecato alle posizioni giuridiche soggettive determina la facoltà dei soggetti controllati di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale previsti dalla legge in base alle fondamentali garanzie costituzionali. Pertanto, in relazione alle norme impugnate non può essere esclusa, per i gruppi consiliari, la garanzia della tutela dinnanzi al giudice. La disposizione impugnata non comporta dunque alcun vulnus al diritto di agire in giudizio, da ritenere, invece, garantito.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 11 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 12 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 24 Costituzione art. 113
Massima n. 29:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Norme per la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Ipotesi che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni del censurato articolo 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge - Dedotta necessità dell'adozione di una normativa di attuazione statutaria, da determinare in modo paritetico e non unilateralmente da parte dello Stato e senza imposizione di termini, o comunque di una normativa concordata - Dedotta necessità, ai fini di tale adeguamento, di fare riferimento ai soli principi ricavabili dalle disposizioni di cui all'articolo 1 - Insussistenza - Adattamento verso disposizioni costituenti norma di principio in

	materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica e opponibile anche al legislatore dotato di autonomia speciale - Non fondatezza delle questioni. **Testo** Vengono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 7, 8, 15, 19, 26, 33, 35, 54 e 56 dello statuto sardo, alle prerogative costituzionali della regione friulana, al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano, agli artt. 27 della legge n. 42 del 2009, 116, 117 e 119 Cost. - dell'art. 1, comma 16, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui ordina alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (per quest'ultimo limitatamente al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale) relativi al rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni. Difatti, le disposizioni di cui al comma 16 imponono l'adeguamento degli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale e costituiscono esercizio della competenza dello Stato a dettare i principi fondamentali nelle materie «armonizzazione dei bilanci pubblici» e «coordinamento della finanza pubblica»; e sono opponibili anche agli enti ad autonomia differenziata, la cui finanza è parte della finanza pubblica allargata.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 16 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 116 Costituzione art. 117 Costituzione art. 119 statuto regione Sardegna art. 7 statuto regione Sardegna art. 8 statuto regione Sardegna art. 15 statuto regione Sardegna art. 19 statuto regione Sardegna art. 26 statuto regione Sardegna art. 33 statuto regione Sardegna art. 35 statuto regione Sardegna art. 54 statuto regione Sardegna art. 56 statuto regione Friuli Venezia Giulia Titolo IV statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 65

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074 936 - fax 091.7074827 - e.mail : beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

	Altri parametri e norme interposte legge 05/05/2009 n. 42 art. 27
Massima n. 30:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Norme per la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Ipotesi che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni del censurato articolo 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge - Dichiarazione di illegittimità costituzionale di talune delle disposizioni verso cui è rivolto l'obbligo di adeguamento – Necessaria esclusione dell'obbligo di adeguamento in riferimento alle disposizioni: a) del comma 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; b) del comma 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della regione»; c) del comma 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»; d) del comma 11, terzo periodo; e) del comma 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; f) del comma 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue» - Illegittimità costituzionale in parte qua . **Testo** Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 16, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui ordina alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 7, limitatamente al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»; 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; 11, terzo periodo; 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue». Tale dichiarazione consegue alla ritenuta incostituzionalità delle superiori disposizioni che non costituiscono legittimo oggetto dell'obbligo di adeguamento imposto agli enti ad autonomia

	differenziata.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 16 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 117 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 4 Costituzione art. 119 Costituzione art. 127 Costituzione art. 134 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 3 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 5 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 6 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 12 statuto regione Sardegna art. 3 statuto regione Sardegna art. 4 statuto regione Sardegna art. 5 statuto regione Sardegna art. 6 statuto regione Sardegna art. 15 statuto regione Sardegna art. 35
Massima n. 31:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Sardegna - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Norme per la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni – Ipotesi che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni del censurato articolo 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge - Riferimento alle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quest'ultimo limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale, dell'articolo 1 del decreto censurato, le quali sono state oggetto di questioni promosse dalla stessa Regione e dichiarate non fondate - Dedotta lesione delle rispettive prerogative costituzionali - Insussistenza - Non fondatezza della questione in parte qua. **Testo** Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 7, 8, 15, 19, 26, 33, 35, 54 e 56 dello statuto sardo, 116, 117 e 119 Cost. - dell'art. 1, comma 16, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7

	dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui ordina alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (per quest'ultimo limitatamente al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale) relativi il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni. Tale dichiarazione consegue al rigetto delle questioni proposte dalla Regione avverso le disposizioni costituenti oggetto del censurato obbligo di adeguamento.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 1 co. 16 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 116 Costituzione art. 117 Costituzione art. 119 statuto regione Sardegna art. 7 statuto regione Sardegna art. 8 statuto regione Sardegna art. 15 statuto regione Sardegna art. 19 statuto regione Sardegna art. 26 statuto regione Sardegna art. 33 statuto regione Sardegna art. 35 statuto regione Sardegna art. 54 statuto regione Sardegna art. 56
Massima n. 32:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Enti locali - Controlli esterni - Attribuzione al ministero dell'economia del potere di attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali, in caso di situazioni di squilibrio finanziario riferibili a determinati indicatori, emerse dalle rilevazioni SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), - Intervento legislativo eccedente il limite circoscritto all'obbligo di trasmissione da parte degli uffici regionali di notizie ritenute sensibili e attribuisce al Governo un potere di verifica sull'intera gamma delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali - Violazione della potestà normativa primaria delle Regioni autonome ricorrenti - Illegittimità costituzionale - Efficacia limitata alle Regioni autonome ricorrenti - Assorbimento degli ulteriori profili di censura. **Testo** Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 4, numero 1- bis), dello statuto friulano, 3, comma 1, lett. b), e 46 dello statuto sardo, 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, l'art. 148, comma 2, del d.lgs. 18 agosto

	2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che assegna al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il potere di attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali in caso di situazioni di squilibrio finanziario riferibili a determinati indicatori, emerse dalle rilevazioni SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici). La disposizione de qua travalica i limiti del legittimo intervento del legislatore statale, in quanto attribuisce non già ad un organo magistratuale terzo quale la Corte dei conti, ma direttamente al Governo un potere di verifica sull'intera gamma delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali, sottraendolo, in tal modo, all'ambito riservato alla potestà normativa di rango primario delle ricorrenti. La dichiarazione di illegittimità costituzionale, essendo basata sugli evocati parametri statutari e sulle relative norme di attuazione, ha efficacia, con riguardo all'applicazione della norma impugnata, limitatamente alle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna (gli ulteriori profili di censura rimangono assorbiti).
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 art. 148 co. 2 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 3 co. 1 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 n. 1-bis statuto regione Sardegna art. 3 co. 1 statuto regione Sardegna art. 46 **Altri parametri e norme interposte** decreto legislativo 02/01/1997 n. 9 art. 3 decreto legislativo 02/01/1997 n. 9 art. 4 decreto legislativo 02/01/1997 n. 9 art. 6 decreto legislativo 02/01/1997 n. 9 art. 9
Massima n. 33:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Enti locali - Controlli esterni - Attribuzione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti del potere di attivare la procedura di verifica ispettiva del ministero dell'economia sul complesso delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali, prevista dal comma 2 della disposizione censurata - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della procedura prevista dal comma 2 della disposizione censurata - Illegittimità costituzionale - Efficacia limitata alle Regioni autonome ricorrenti.

	Testo Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 4, numero 1- bis), dello statuto friulano, 3, comma 1, lett. b), e 46 dello statuto sardo, 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, l'art. 148, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale concede alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di attivare le procedure ministeriali di verifica della regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali in caso di situazioni di squilibrio finanziario riferibili a determinati indicatori. Tale dichiarazione consegue alla ritenuta incostituzionalità del menzionato comma 2 e, essendo basata sugli evocati parametri statutari e sulle relative norme di attuazione, ha efficacia, con riguardo all'applicazione della norma impugnata, limitatamente alle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 art. 148 co. 3 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 3 co. 1 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 n. 1-bis statuto regione Sardegna art. 3 co. 1 statuto regione Sardegna art. 46 **Altri parametri e norme interposte** decreto legislativo 02/01/1997 n. 9 art. 3 decreto legislativo 02/01/1997 n. 9 art. 4 decreto legislativo 02/01/1997 n. 9 art. 6 decreto legislativo 02/01/1997 n. 9 art. 9
Massima n. 34:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Sardegna – Enti locali – Ipotesi di sanzioni nei confronti degli amministratori in caso di mancata applicazione degli strumenti e delle metodiche di controllo previste per gli enti locali - Genericità dei motivi non sostenuti da adeguate argomentazioni, in relazione ai parametri evocati - Inammissibilità della questione. **Testo** Viene dichiarata inammissibile, per genericità dei motivi non sostenuti da adeguate argomentazioni, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, comma 1, lett. b), 6 e 46 dello statuto sardo - dell'art. 148, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

	come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che presume sanzioni nei confronti degli amministratori in caso di mancata applicazione degli strumenti e delle metodiche di controllo previste per gli enti locali. Il ricorso afferma, senza ulteriori specificazioni, la lesività della disposizione in esame rispetto ai parametri statutari invocati in relazione agli altri commi degli impugnati artt. 148 e 148- bis del d.lgs. n. 267 del 2000, senza illustrare sufficientemente le ragioni che determinerebbero le dedotte lesioni.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 art. 148 co. 4 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 3 co. 1 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** statuto regione Sardegna art. 3 co. 1 statuto regione Sardegna art. 6 statuto regione Sardegna art. 46
Massima n. 35:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Sardegna - Enti locali – Ipotesi che le sezioni regionali della Corte dei conti verifichino periodicamente la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale mediante una procedura che coinvolga il sindaco e il presidente della provincia e, ove previsto, il direttore generale o il segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, sulla base delle "linee guida" deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, e che prevede l'invio dei referti altresì al presidente del consiglio comunale o provinciale - Dedotta lesione delle attribuzioni regionali - Insussistenza - Verifiche finalizzate al raccordo tra controlli esterni e controlli interni, per garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, dei parametri costituzionali sugli equilibri di bilancio e dei vincoli comunitari, estensibili anche alle autonomie speciali - Non fondatezza della questione. **Testo** Viene dicharata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, comma 1, lett. b), 6 e 46 dello statuto sardo - dell'art. 148, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale presume che le sezioni regionali della Corte dei conti verifichino periodicamente la legittimità e la regolarità delle gestioni e il funzionamento dei controlli interni,

	per il rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, mediante un procedimento che vede il coinvolgimento del sindaco e del presidente della provincia e, ove previsto, del direttore generale, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, sulla base delle "linee guida" deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, e che prevede l'invio dei referti altresì al presidente del consiglio comunale o provinciale. La disposizione oggetto di censura disciplina procedure di raccordo tra i controlli interni funzionali volti ad assicurare il rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale e i controlli esterni di natura collaborativa intestati alle sezioni regionali della Corte dei conti, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, dei parametri costituzionali sugli equilibri di bilancio e dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea, estensibili anche alle autonomie speciali. Pertanto, i controlli di cui alla norma impugnata sono su un piano diverso rispetto a quello disciplinato dagli invocati parametri statutari e dalle relative norme di attuazione: i primi sono infatti svolti in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81 e 119 Cost.), anche in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), distinti dai parametri in riferimento ai quali si svolgono i controlli disciplinati nell'ambito competenziale riservato alle norme di attuazione statutaria. Con tale interpretazione la norma de qua non è lesiva degli evocati parametri statutari, inidonei a delimitare l'ambito dei controlli legittimamente attribuibili dal legislatore statale alla Corte dei conti.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 art. 148 co. 1 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 3 co. 1 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** statuto regione Sardegna art. 3 co. 1 statuto regione Sardegna art. 6 statuto regione Sardegna art. 46
Massima n. 36:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Sardegna - Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali – Ipotesi che le sezioni regionali della Corte dei conti procedano all'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, tenendo conto anche delle partecipazioni societarie dell'ente locale il cui fatturato provenga da attività strumentali all'ente o dallo svolgimento di servizi pubblici – Ipotesi che, in caso di mancata adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le riscontrate irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, sia impedita l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria - Dedotta lesione delle attribuzioni regionali - Insussistenza - Controlli finalizzati ad assicurare la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, anche ad autonomia

	speciale, distinti dai controlli disciplinati dalle fonti speciali di autonomia - Non fondatezza della questione. **Testo** Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, comma 1, lett. b), 6 e 46 dello statuto sardo - dell'art. 148- bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale stabilisce che le sezioni regionali della Corte dei conti procedano all'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, tenendo conto anche delle partecipazioni dell'ente locale in società il cui fatturato provenga da attività strumentali all'ente o dallo svolgimento di servizi pubblici, e che, in caso di mancata adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le riscontrate irregolarità, sia impedita l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Ed invero, l'attività di controllo della Corte dei conti, rivolta alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, è finalizzata ad assicurare la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali (inclusi quelli dotati di autonomia speciale), ponendosi conseguentemente su un piano diverso rispetto ai controlli disciplinati dalle fonti "speciali" di autonomia.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 art. 148 bis decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 3 co. 1 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** statuto regione Sardegna art. 3 co. 1 statuto regione Sardegna art. 6 statuto regione Sardegna art. 46
Massima n. 37:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e della Provincia autonoma di Trento - Enti locali - Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione per l'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti - Disciplina delle funzioni di analisi della spesa pubblica degli enti locali – Ipotesi che venga fornita comunicazione dei dati acquisiti al Commissario per la revisione della spesa, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio e alla Sezione autonomie, al fine dell'applicazione delle metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure volte alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali - Dedotta lesione

	della competenza degli enti ricorrenti in ordine ai controlli sugli enti locali e alla finanza locale - Insussistenza - Interventi di carattere collaborativo per assicurare la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea - Non fondatezza della questione. **Testo** Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 3, 116 e 117, quarto comma, Cost., al Titolo IV ed agli artt. 4, numeri 1) e 1- bis), 60 e 63, comma 5, dello statuto friulano, 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975, 27 della legge n. 42 del 2009, 1, commi 154 e 155, della legge n. 220 del 2010, 3, comma 1, lett. b), 6, 46, 54 e 56 dello statuto sardo, 1 del d.P.R. n. 21 del 1978, 79, 80, 81 e 104 dello statuto trentino, 16 e 17 del d.lgs. n. 268 del 1992, 6, comma 3- bis , del d.P.R. n. 305 del 1988 e 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 6, commi 1 e 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che presume la comunicazione dei dati acquisiti, anche a mezzo dei Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, al Commissario per la revisione della spesa pubblica, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio ed alla sezione autonomie, per consentire l'elaborazione di metodiche per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure volte alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali. Invero, le norme censurate non risultano lesive dell'autonomia regionale e provinciale, in quanto non produttive di misure repressive e sanzionatorie sugli enti controllati, rimettendo alle amministrazioni interessate l'adozione delle misure correttive in esito alle eventuali situazioni critiche della gestione rilevate dalle sezioni regionali della Corte dei conti. Pertanto, la disciplina in esame rimane nell'ambito dei controlli di natura collaborativa, in quanto limitati all'applicazione di metodologie di controllo della spesa pubblica degli enti territoriali per assicurare la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea. Difatti, i parametri evocati dalle ricorrenti non esauriscono l'ambito dei controlli e delle verifiche che il legislatore statale può legittimamente attribuire alla Corte dei conti; né le modalità mediante le quali la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obiettivi di finanza pubblica ed esercitano le relative funzioni di coordinamento e di vigilanza sulla finanza degli enti locali attribuiscono alla Regione ad autonomia differenziata e alla Provincia autonoma alcun titolo di esclusività nello svolgimento delle pertinenti funzioni di controllo e vigilanza. Difatti, i controlli e le verifiche disciplinati dalle norme impugnate si pongono su un piano diverso da quello ascrivibile alle funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione amministrativa spettanti alle parti ricorrenti, non potendosi desumere

	dalle invocate norme statutarie e di attuazione alcun titolo esclusivo nello svolgimento delle funzioni di controllo e di vigilanza sugli obiettivi di finanza pubblica. Il metodo delle analisi «su campione», che le norme impugnate affidano ai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato (comunque funzionali ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti), ricade tra le metodiche che caratterizzano il controllo sulla gestione in senso stretto. Infine, le norme scrutinate rinviano all'art. 14 della legge n. 196 del 2009 e alle relative verifiche dei Servizi ispettivi della Ragioneria al solo scopo di ampliare il potere di vigilanza, dotando gli organi dell'amministrazione centrale di un più penetrante potere che trova il proprio sbocco nell'attivazione delle attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 6 co. 1 decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 6 co. 2 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 3 Costituzione art. 116 Costituzione art. 117 co. 4 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 n. 1 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 n. 1-bis) statuto regione Friuli Venezia Giulia Titolo IV statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 60 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 63 co. 5 statuto regione Sardegna art. 3 co. 1 statuto regione Sardegna art. 6 statuto regione Sardegna art. 46 statuto regione Sardegna art. 54 statuto regione Sardegna art. 56 statuto regione Trentino Alto Adige art. 79 statuto regione Trentino Alto Adige art. 80 statuto regione Trentino Alto Adige art. 81 statuto regione Trentino Alto Adige art. 104 **Altri parametri e norme interposte** decreto legislativo 02/01/1997 n. 9 art. 3 decreto legislativo 02/01/1997 n. 9 art. 4 decreto legislativo 02/01/1997 n. 9 art. 6 decreto legislativo 02/01/1997 n. 9 art. 9 decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1975 n. 902 art. 33 co. 1 legge 05/05/2009 n. 42 art. 27 legge 13/12/2010 n. 220 art. 1 co. 154 legge 13/12/2010 n. 220 art. 1 co. 155 decreto del Presidente della Repubblica 16/01/1978 n. 21 art. 1 decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 16

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074 936 - fax 091.7074827 - e.mail : beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

	decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 17 decreto del Presidente della Repubblica 15/07/1988 n. 305 art. 6 co. 3 co. bis decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 4 co. 1
Massima n. 38:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e della Provincia autonoma di Trento - Enti locali - Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione volti all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti – Ipotesi che la sezione delle autonomie della Corte dei conti definisca, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodiche necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure per la razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali, attribuendo alle sezioni regionali il compito di effettuare i relativi controlli, e, in presenza di criticità della gestione, quello di assegnare alle amministrazioni interessate un termine per l'adozione delle necessarie misure correttive, riferendo successivamente al Parlamento gli esiti dei controlli effettuati - Dedotta lesione della competenza degli enti ricorrenti in ordine ai controlli sugli enti locali e alla finanza locale - Insussistenza - Interventi aventi carattere collaborativo, volti ad assicurare la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea - Non fondatezza della questione. **Testo** Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 3, 116 e 117, quarto comma, Cost., al Titolo IV ed agli artt. 4, numeri 1) e 1- bis), 60 e 63, comma 5, dello statuto friulano, 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975, 27 della legge n. 42 del 2009, 1, commi 154 e 155, della legge n. 220 del 2010, 3, comma 1, lett. b), 6, 46, 54 e 56 dello statuto sardo, 1 del d.P.R. n. 21 del 1978, 79, 80, 81 e 104 dello statuto trentino, 16 e 17 del d.lgs. n. 268 del 1992, 6, comma 3- bis , del d.P.R. n. 305 del 1988 e 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 6, comma 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale suppone che la sezione delle autonomie della Corte dei conti definisca, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodiche per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali, attribuendo, poi, alle sezioni regionali il compito di effettuare i relativi controlli, e, in presenza di criticità della gestione, quello di assegnare alle amministrazioni interessate un termine per l'adozione delle necessarie misure correttive, riferendo successivamente al Parlamento gli esiti dei controlli effettuati. La disciplina posta dalla disposizione impugnata é strumentale a più tipi di attività di controllo e rimane nell'ambito dei controlli di natura collaborativa e di quelli di legittimità-regolarità previsti per il rispetto dei

	vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 6 co. 3 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 3 Costituzione art. 116 Costituzione art. 117 co. 4 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 n. 1 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 n. 1-bis statuto regione Friuli Venezia Giulia Titolo IV statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 60 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 63 co. 5 statuto regione Sardegna art. 3 co. 1 statuto regione Sardegna art. 6 statuto regione Sardegna art. 46 statuto regione Sardegna art. 54 statuto regione Sardegna art. 56 statuto regione Trentino Alto Adige art. 79 statuto regione Trentino Alto Adige art. 80 statuto regione Trentino Alto Adige art. 81 statuto regione Trentino Alto Adige art. 104 **Altri parametri e norme interposte** decreto legislativo 02/01/1997 n. 9 art. 3 decreto legislativo 02/01/1997 n. 9 art. 4 decreto legislativo 02/01/1997 n. 9 art. 6 decreto legislativo 02/01/1997 n. 9 art. 9 decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1975 n. 902 art. 33 co. 1 legge 05/05/2009 n. 42 art. 27 legge 13/12/2010 n. 220 art. 1 co. 154 legge 13/12/2010 n. 220 art. 1 co. 155 decreto del Presidente della Repubblica 16/01/1978 n. 21 art. 1 decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 16 decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 17 decreto del Presidente della Repubblica 15/07/1988 n. 305 art. 6 co. 3 co. bis decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 4 co. 1
Massima n. 39:	**Titolo:** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Sardegna - Enti locali – Ampliamento degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti - Attribuzione alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti

	della possibilità di adottare una "delibera di orientamento" per il controllo sugli enti locali - Dedotta attribuzione alla Sezione predetta di funzioni normative, lesive della competenza dell'ente ricorrente in ordine ai controlli sugli enti locali e alla finanza locale - Insussistenza - Attribuzione alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti di una funzione nomofilattica in caso di interpretazioni discordanti tra sezioni regionali della Corte dei conti, non lesiva dell'autonomia regionale - Non fondatezza della questione. **Testo** Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 116 Cost., 3, comma 1, lett. b), 6, 46, 54 e 56 dello statuto sardo e 1 del d.P.R. n. 21 del 1978 - dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che assegna alla sezione delle autonomie della Corte dei conti la possibilità di adottare una delibera di orientamento per il controllo sugli enti locali alla quale si conformano le sezioni regionali in presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva. La disposizione oggetto di censura non lede l'autonomia regionale, poiché non affida alcun potere normativo sul controllo degli enti locali alla sezione delle autonomie della Corte dei conti ma solo una funzione nomofilattica in caso di interpretazioni discordanti tra le sezioni regionali.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 6 co. 4 legge 07/12/2012 n. 213 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 116 statuto regione Sardegna art. 3 co. 1 statuto regione Sardegna art. 6 statuto regione Sardegna art. 46 statuto regione Sardegna art. 54 statuto regione Sardegna art. 56 **Altri parametri e norme interposte** decreto del Presidente della Repubblica 16/01/1978 n. 21 art. 1

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074 936 - fax 091.7074827 - e.mail : beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it